



Titolo

Calciatore - tesseramento – buon esito pratiche di trasferimento – decorrenza – dal deposito della documentazione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 39, comma 2 e comma 3 delle NOIF la documentazione, il cui deposito fa decorrere il trasferimento, non può non essere se non quella completa e regolare. Solo con il perfezionamento della pratica, dunque, decorre il trasferimento del calciatore (comma 3) e, dal giorno successivo, ne è consentito l'utilizzo (comma 2). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta, la cui omissione era rimproverata, era esigibile pacificamente e senza difficoltà e che, prima della utilizzazione in campo del calciatore, la società aveva colpevolmente trascurato di adoperare la dovuta diligenza nell'accertare, anche con un semplice interpello alla Lega, il buon esito della procedura).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 104/CFA/2024-2025/A

Presidente

Castiglia

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 39, commi 2 e 3 delle NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0104 CFA del 12 maggio 2025 (Zenith Prato SSDRL/Procura federale)